

OGGETTO: CANONI RICOGNITORI PER CONCESSIONI RELATIVE AL DEMANIO PUBBLICO COMUNALE (AGGIORNAMENTO A £.10.000)

E' Relatore il Consigliere Delegato al Patrimonio:

" Per ogni concessione riguardante le proprietà del demanio pubblico, ivi compreso il demanio pubblico comunale (strade, mercati, comunali, cimiteri, biblioteche, archivi, ecc.) è dovuto un canone ricognitorio non affrancabile (v. legge 25.2.1924, n.456), che il Comune di Imperia - a seguito della legge 21.12. 1961, n.1501 ha elevato ed applica nella misura minima consentita di £. 5.000 annue.

Dal 1961, non risulta che tale minimo sia stato ulteriormente elevato.

Poichè si tratta, però, di un minimo (che la Provincia, ad esempio, applica nella misura di £. 10.000), dato il notevole tempo trascorso dall'ultimo aumento di legge, si ritiene che potrebbe essere adeguatamente elevato.

La Giunta Municipale, esaminata la pratica nella seduta del 29.6. 1977, ha deciso di sottoporla all'esame del Consiglio".

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente sottopone all'approvazione il seguente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Relatore;

Ritenuto di provvedere nel senso proposto;

DELIBERA

Stabilire, con decorrenza 1° gennaio 1978, la misura minima dei canoni ricognitori, per la concessione demaniale comunale, in lire 10.000 (lire diecimila).

Il provvedimento è approvato all'unanimità, per alzata di mano, ed il Presidente ne proclama l'esito.